



CITTA' DI CEFALU'

Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L'AUTOSERVIZIO
PUBBLICO NON DI LINEA SU STRADE NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE E TAXI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.157 DEL 19/12/2001 MODIFICATO ED INTEGRATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 12.07.2018**

ART. 1 DICIPILINA DEL SERVIZIO

Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea, di noleggio con conducente e di taxi.

Gli autoservizi pubblici non di linea sono disciplinati dalla seguente normativa: Legge 15 gennaio 1992, n. 21; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; decreto ministeriale 15 dicembre 1992, n. 572; legge regionale 6 aprile 1996, n. 29; legge regionale 9 agosto 2002, n. 13; legge regionale 28 novembre 2002, n. 22; legge regionale 16 aprile 2003, n. 4; e ss.mm.ii. e dalle disposizioni del presente Regolamento”.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alle norme comunitarie, al Codice della Strada e alle leggi dello Stato e della Regione siciliana, come richiamate al comma 2, e alle loro successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 DEFINIZIONE DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

2.1 Gli autoservizi pubblici non di linea assicurano la mobilità di trasferimento collettivo ed individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai pubblici trasporti, in modo non continuativo o periodico.

2.2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono:

a) Il servizio di taxi e taxi condiviso (taxi sharing), esercitato mediante autovettura, motocarozzetta, natanti e veicoli a trazione animale, che ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone che si rivolgono ad una utenza indifferenziata. Per tale tipo di servizio, lo stazionamento avviene in luogo pubblico e le tariffe sono determinate dall'Amministrazione comunale. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, avviene all'interno dell'area comunale.

b) il servizio di noleggio con conducente, svolto con autovettura, autobus, natanti e veicoli a trazione animale, nonché autovetture adibite al trasporto invalidi: legge 30.03.1971, n.118 e D.P.R 27.04.1978, n. 384 e ss.mm.ii.

2.3 Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore o presso il luogo di stazionamento, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento del mezzo deve avvenire all'interno di una rimessa (o presso un pontile di attracco, se natante) situata nel territorio del comune di Cefalù. La prestazione del servizio non è obbligatoria. Il prelevamento e

l'arrivo a destinazione dell'utente avviene secondo le modalità previste dall'art. 8, commi 3 e 4 del presente Regolamento. E' vietata la sosta dei mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente nei posteggi di stazionamento su suolo pubblico. E' tuttavia consentito l'uso delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

2.4 Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale.

ART. 3 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO

Costituisce requisito indispensabile per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente l'iscrizione presso una Camera di Commercio nel ruolo dei conducenti, nella corrispondente sezione prevista in base al mezzo utilizzato per lo svolgimento del servizio.

L'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 è, altresì, necessaria per prestare, a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, attività di conducente di veicoli o natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente, anche in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione, per un tempo definito e/o per un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di una ditta autorizzata a tale servizio o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui al punto b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii.

Nei casi di cui al comma 3 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi, purché permangano i requisiti regolamentari e normativi prescritti. In caso di

recesso dagli organismi di cui al comma 3, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Oltre a quanto previsto al comma 1, per poter conseguire l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato della Comunità Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; b) non aver riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia; c) non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera b) e d); non essere stato dichiarato fallito; e) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche (antimafia); f) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda di rilascio, in un provvedimento di revoca o decadenza di una precedente autorizzazione all'esercizio delle attività di che trattasi, emesso anche da parte di altra pubblica amministrazione; g) non essere affetto da malattie contagiose e/o altra malattia che impedisca al conducente l'esercizio della professione; h) non avere trasferito altra autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nel quinquennio precedente la domanda di rilascio; i) essere in possesso della patente di guida per l'esercizio del servizio effettuato mediante autovetture e motocarrozze; l) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'esercizio del servizio effettuato mediante autovetture e motocarrozze; m) essere in possesso della patente nautica, per l'esercizio del servizio effettuato mediante natanti; n) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'esercizio del servizio effettuato mediante veicoli a trazione animale; o) avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o del natante da adibire al servizio; p) essere iscritto al Registro delle imprese tenuto presso una Camera di

Commercio in una delle forme giuridiche previste dall'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. I requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma non sussistono fin tanto che non sia intervenuta riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa (servizio effettuato mediante veicolo) o di un pontile d'attracco (servizio effettuato mediante natante), nel territorio del comune di Cefalù. E' da intendersi rimessa qualunque luogo privato, anche

a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. Nel caso in cui la rimessa sia destinata al solo stazionamento, la sua idoneità è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita, invece, ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede della ditta intestataria dell'autorizzazione, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, della sussistenza dell'agibilità edilizia dei locali e di quanto altro eventualmente prescritto dalla legge al riguardo.

Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente sia stato richiesto da una società (sia di capitali, e quindi costituita in forma di persona giuridica, sia di persone) occorre che: - i requisiti di idoneità professionale (possessione della patente, certificato di idoneità professionale ed iscrizione al ruolo dei conducenti) siano posseduti dal legale rappresentante, ovvero da un soggetto da questo designato a dirigere l'attività di noleggio con conducente in maniera permanente ed effettiva; - i requisiti morali, di cui ai punti b), c), d), e) del precedente comma 5, siano posseduti da tutti i soci (nel caso di società di persone) o dal rappresentante legale (nel caso di società di capitali), nonché da tutti coloro che dirigono l'attività di noleggio con conducente in maniera permanente ed effettiva. Qualora il rappresentante legale non possieda i suddetti requisiti di idoneità professionale, la suddetta società dovrà obbligatoriamente anche avvalersi dell'attività di un conducente provvisto dei requisiti.

Le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, essendo sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2002, n. 395, e successive modifiche. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. In ogni caso, il competente ufficio comunale potrà procedere ad accertamenti d'ufficio, chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, nel rispetto della normativa vigente, per verificare il possesso dei requisiti indicati nel presente articolo, necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

ART. 4

CONDIZIONI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

4.1 L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente si riferisce ad un singolo veicolo o natante. Essa può essere concessa a persona fisica o giuridica. In capo al medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni.

4.2 Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente quando anche una delle attività venga esercitata mediante veicolo adibito al trasporto su strada. E' invece ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, qualora entrambe le attività vengano esercitate mediante natanti.

4.3 Ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'esercizio del servizio di noleggio con conducente è imputabile unicamente al titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa, sempre e in ogni caso, la responsabilità del Comune di Cefalù.

4.4 L'autorizzazione comunale deve essere custodita a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di dimostrare all'occorrenza agli organi di vigilanza stradale la regolarità del servizio. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Il titolare dell'autorizzazione trasmette, all'ufficio comunale competente, l'eventuale elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato, in copia autenticata, all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore nonché il possesso dei requisiti previsti dall'art.3 del presente Regolamento, così come annualmente validati ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento.

ART. 5 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

5.1 Il numero delle autorizzazioni è determinato come di seguito:

- n.23 autorizzazioni di noleggio con conducente per autovetture con meno di 9 posti;
- n.3 autorizzazioni di noleggio con conducente per autoambulanze per uso trasporto ammalati;
- n.3 autorizzazioni di noleggio con conducente per autoambulanze per uso soccorso;

- n.4 autorizzazioni di noleggio con conducente per autovetture adibite al trasporto invalidi (L. 30.03.1971 n. 118 e DPR 27.04.1978 n. 384 e ss.mm.ii);
- n. 12 licenze di autovetture per uso taxi;
- n. 4 autorizzazioni di noleggio con conducente per carrozze ippotrainate;
- n. 4 autorizzazioni di noleggio con conducente per mototaxi (motocarrozetta);
- n. 4 autorizzazioni di noleggio con conducente per natanti;

5.2 Ogni 3 anni il Responsabile del Settore competente trasmette all'Amministrazione comunale, per le valutazioni di competenza, una relazione sulla necessità o meno di un aggiornamento del numero di autorizzazioni di cui al comma 1, tenuto conto della eventuale variazione del fabbisogno conseguente al numero della popolazione residente, delle eventuali variazioni nell'offerta dei servizi di trasporto pubblico di linea, dell'offerta dei posti letto nelle strutture sanitarie e dell'eventuale incremento dei flussi turistici.

ART.6 IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

I Veicoli in servizio da N.C.C. portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale una targa con la scritta "NOLEGGIO".

I veicoli sono altresì dotati di una targa posteriore fissa recante la dicitura "Noleggio con Conducente", il numero progressivo di autorizzazione con lo stemma del Comune. Inoltre su ambo i lati, nella parte anteriore, devono portare lo stemma della Regione Siciliana e del Comune.

Le dimensioni, la foggia della scritta noleggio e delle targhe sono stabilite con determinazione del Responsabile del Servizio. Le autovetture adibite al servizio di taxi, di colore bianco con le caratteristiche fissate dal D.M. 19 novembre 1992, portato sul tetto con contrassegno luminoso con la scritta "TAXI". Inoltre, portano una fascia monocromatica rossa posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un'altezza massima di 6 centimetri. Recano sulle fiancate laterali lo stemma del Comune di appartenenza dalle dimensioni massime di centimetri 8,75. Inoltre debbono riportare un numero progressivo d'ordine assegnato dal Comune ed una targa con la scritta in nero "Servizio Pubblico".

I taxi durante lo stazionamento negli spazi appositamente stabiliti con ordinanza devono tenere esposto apposita targa "Libero", mentre sono impegnati devono tenere esposta la targa con la scritta "Occupato".

Tutti veicoli adibiti a questi servizi devono essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti, nel rispetto del disposto del comma 7° dell'art.12 della Legge n° 21 del 15.01.1991.

ART. 7

SERVIZI SUSSIDIARI ALL'INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

Previa autorizzazione del Responsabile Servizio, i veicoli in servizio da N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o di integrativi dei servizi di linea. Nel rispetto della normativa vigente, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il noleggiatore.

ART. 8 OPERATIVITÀ TERRITORIALE DEL SERVIZIO

1. Gli autoservizi pubblici non di linea operano senza limiti territoriali. Ai conducenti provenienti da altri Comuni o da Stati della Unione Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità. Fatta eccezione per i taxi, è vietata comunque la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
2. Il taxi possono circolare liberamente e sostare negli appositi spazi stabiliti con ordinanza Responsabile del Servizio.
3. Il prelevamento degli utenti, ovvero l'inizio del servizio è effettuato, con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto disposto dalla Regione Siciliana per le zone caratterizzate da intensa conurbazione al fine di assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente.
4. Per le motobarche il servizio inizia e termina presso i pontili di attracco prestabiliti con apposito provvedimento emanato dagli Uffici competenti.

ART.9 VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, ALL'APPLICAZIONE DEL

REGOLAMENTO ED ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, all'assegnazione delle autorizzazioni e per la determinazione delle tariffe il Sindaco nomina del Responsabile del Servizio.
2. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, il Responsabile del Servizio, sentito rappresentante legale designato dalle associazioni di categoria, svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso nei modi e forme previste dal presente regolamento;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decidere sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione Dei titoli secondo i parametri elencati all'art.14;
 - d) redige la graduatoria di merito.

L'art. 10 è soppresso.

L'art. 11 è soppresso.

ART. 12

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

12.1 L'assegnazione di una nuova autorizzazione, in favore di chi risulta idoneo ai sensi del presente Regolamento, scaturisce dall'esito di apposito pubblico concorso per soli titoli.

12.2 Al concorso sono ammessi tutti i soggetti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Presente Regolamento e che non siano già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, salvo i casi previsti dall'art. 4, comma 2 del presente Regolamento.

12.3 Per essere ammesso al concorso, il candidato dovrà dichiarare: - di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento; - di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o del natante per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione, ovvero di impegnarsi ad acquisirne la proprietà o la disponibilità entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di assegnazione dell'autorizzazione; - di avere la disponibilità, nel territorio del comune

di Cefalù di una rimessa (o di un pontile di attracco, nel caso di servizio effettuato mediante natante) idonea allo stazionamento del mezzo di servizio, ovvero di impegnarsi ad acquisire tale disponibilità entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di assegnazione dell'autorizzazione.

12.4 I requisiti e le dichiarazioni richieste per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di valutazione e di preferenza devono essere posseduti dal soggetto candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo e dall'art.15 del presente Regolamento.

12.5 Nell'ambito di ogni singolo bando di concorso è vietato il cumulo di più autorizzazioni in capo al medesimo soggetto richiedente.

12.6 Le autorizzazioni saranno conferite sulla base della valutazione dei titoli valutabili e preferenziali.

12.7 L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne, così come previsto dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e ss. mm.ii.

ART.13

CONTENUTI DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE TAXI

13.1 Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di n.c.c. e/o per il rilascio delle licenze per taxi, redatto conformemente al presente Regolamento, è pubblicato, nelle forme di legge, presso l'albo pretorio del Comune di Cefalù per un periodo non inferiore a 30 giorni e deve obbligatoriamente indicare:

Il numero delle autorizzazioni/ licenze da assegnare;

L'elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei requisiti per l'ammissione al Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'attività di noleggio con conducente e per l'assegnazione delle licenze taxi;

L'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli con il relativo punteggio assegnato a ciascuno di essi;

L'indicazione del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e degli eventuali documenti da produrre, con le modalità di inoltro delle stesse;

Lo schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente le dichiarazioni di proprietà o disponibilità del veicolo e dell'autorimessa ai sensi del presente Regolamento;

L'indicazione dei titoli di preferenza;

Le limitazioni al cumulo di più autorizzazioni e la durata di validità della graduatoria;

Il rinvio alle norme del presente Regolamento;

L'indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte del Responsabile del servizio.

ART. 14

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE TAXI

14.1 Al fine della formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente e/o per il rilascio delle licenze taxi licenze comunali per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, elencati all'art. 2 lettere A) e B) del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato: Titoli di studio

a) possesso del Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado: Punti 4;

b) possesso del Diploma di Laurea di I livello: Punti 6;

c) possesso del Diploma di Laurea Specialistica, Laurea a ciclo unico o Laurea del vecchio ordinamento: Punti 8;

I punteggi sopra indicati non sono cumulabili.

Titoli professionali e di specializzazione

d) conoscenza delle lingue straniere attestata da Istituti statali o legalmente riconosciuti:

- per il livello B1 punti 5;
- per il livello B2 punti 6; - per il livello C1 punti 7;
- per il livello C2 punti 8;

Nel caso di conoscenza attestata di più lingue straniere è consentito il cumulo del punteggio fino ad un massimo di punti 16;

e) corso di formazione per il primo soccorso (tipo BLS) : punti 1. E' valutabile un solo titolo. Altri Titoli

f) periodo di servizio prestato come conducente di servizi di N.C.C. e/o taxi, prestato sia in qualità di titolare sia di dipendente di imprese: punti 2 per ogni anno (fino ad un massimo di 5 anni).

Le frazioni superiori a mesi sei si computano come un intero anno. I punteggi acquisiti tramite titoli di servizio sono tra loro cumulabili solo se riferiti ad anni solari diversi e, comunque, fino al raggiungimento del limite massimo di punti 10.

g) non essere già titolare di altra autorizzazione N.C.C: punti 10.

Il punteggio totale è costituito dalla sommatoria dei punti di cui al presente articolo.

14.2 Ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione e/o licenza, qualora a due o più soggetti risulti attribuito lo stesso punteggio, ai sensi della valutazione dei titoli di cui al comma 1, costituiscono titolo preferenziale in ordine di priorità:

- l'impegno, formulato per iscritto in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di effettuare il servizio con auto ecologiche (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: veicoli elettrici, ibridi etc).
- il maggiore carico familiare riferito ai soli figli minori, anche se in affidamento, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.
- in caso di ulteriore parità verrà preferito il candidato più giovane di età.

ART. 14 BIS GRADUATORIA PROVVISORIA

14 bis. 1 Qualora il numero degli ammessi al concorso sia superiore al numero delle autorizzazioni disponibili, il competente Settore provvederà a redigere apposita graduatoria provvisoria, formulata in ordine decrescente in base al punteggio attribuito ad ogni singolo concorrente.

14 bis. 2 E' istituita una apposita commissione interna all'Ente, nominata nelle forme di legge, composta da tre componenti come di seguito indicati: a) il Responsabile del settore competente che assume la funzione di Presidente; b) un funzionario Amministrativo che assume la funzione di segretario; c) Il Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato. La Commissione provvederà a porre in essere tutti i compiti di Istituto previsti per la completa definizione della procedura concorsuale, con particolare riferimento alla stesura della graduatoria secondo quanto precisato al comma 3.

14 bis. 3 La Commissione di cui al comma 2 del presente articolo provvede a stilare la graduatoria sulla base: a) della valutazione dei requisiti posseduti dai concorrenti ammessi; b) della valutazione dei titoli di preferenza posseduti dai concorrenti ammessi.

La graduatoria provvisoria, formulata con i criteri di cui al presente articolo, viene approvata con Determinazione del Responsabile del Settore competente che sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente, nelle forme di legge, per 30 giorni consecutivi.

14 bis. 4 Durante il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio dell'Ente e nei successivi giorni dieci, può essere presentato reclamo da parte dei candidati.

14 bis. 5 I reclami si considerano prodotti in tempo utile se pervenuti, entro il termine stabilito, al protocollo generale dell'Ente.

14 bis. 6 Il settore competente esaminati i reclami presentati in tempo utile, li accoglie o li respinge, facendone constatare la relativa motivazione nella Determinazione del Responsabile di approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi.

14 bis. 7 Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

ART 15

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

15.1 La graduatoria definitiva del concorso ha validità per mesi diciotto dalla data della Determinazione del Responsabile di Settore.

15.2 Le autorizzazioni che si dovessero rendere disponibili nel corso del periodo di validità della graduatoria definitiva di cui al comma 1 devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

15.3 Qualora sia cessata la validità di una graduatoria preesistente, il Responsabile del Servizio competente, provvede, con propria Determinazione, ove sia stata accertata la vacanza nell'organico di uno o più posti disponibili per una o più determinate categorie, secondo quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento, a bandire un concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni disponibili.

15.4 Non si potrà procedere al rilascio di nuove autorizzazioni fino a quando permarranno eccedenze in relazione al numero programmato all'art. 5 del presente Regolamento.

15.5 entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva, l'ufficio competente dà formale comunicazione dell'esito del concorso a tutti i candidati ammessi alla selezione.

15.6 con la comunicazione di cui al comma 5 verrà assegnato ai concorrenti utilmente posizionati in graduatoria, il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti che hanno determinato l'ammissione al concorso e l'attribuzione del punteggio e delle eventuali preferenze.

15.7 Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6 con Determinazione del Responsabile del Settore competente si provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

15.8 Fatte salve comprovate cause di forza maggiore, qualora l'interessato non provvedesse alla trasmissione dell'intera documentazione richiesta dall'ufficio nei tempi assegnati, decadrà dalla graduatoria. In tale caso si procederà ad inviare la comunicazione di cui al comma 5 al successivo candidato utilmente posizionato in graduatoria.

ART.16

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Autorizzazione e/o licenza di esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il Settore Commercio del comune di Cefalù. L'istanza di vidimazione deve essere presentata al Responsabile del Settore competente, sul modello predisposto dall'ufficio, entro il 31 gennaio di ciascun anno solare e deve essere corredata della necessaria documentazione. La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti per l'esercizio della professione di cui all'art.3, nonché all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione dei mezzi previsti dal vigente Codice della Strada e dal presente Regolamento. Qualora il veicolo non sia rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalle norme del C.d.S. l'ufficio comunale competente, previa comunicazione alla M.C.T.C. può concedere una proroga non inferiore a giorni 7 e non superiore a 20, per la regolarizzazione. Nei casi in cui il veicolo si trovi in condizione assolutamente inidonee allo svolgimento del servizio, o non si sia provveduto a presentare lo stesso entro il termine prefissato, oppure non si sia provveduto alla vidimazione della licenza, il Responsabile del Servizio procede alla sospensione della licenza e/o autorizzazione per ottemperare a quanto prescritto. Trascorsi giorni 20 dall'inizio del provvedimento di sospensione senza che il titolare abbia provveduto a quanto richiesto si procederà alla revoca della autorizzazione e/o licenza di cui all'art.36.

L'autorizzazione e/o licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART 17

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti all'art.3, entro il termine di mesi 6. In mancanza l'autorizzazione e/o licenza viene revocata e messa a concorso.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione e/o licenza deve attendere almeno 5 (cinque) anni prima di potere concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione o licenza.

ART. 18

SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza è sospesa dal Responsabile del Servizio, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del C.D.S. tali da comportare l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione di norme fiscali connessi all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap così come previsto dall'art. 25;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 36, comma 2;
- e) violazioni di norme amministrative, regolamentari o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio e di taxi;
- f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 4 e dall'art. 23;

Il Responsabile del Servizio, dispone con propria determinazione sul periodo di sospensione dell'autorizzazione o della licenza tenuto conto della maggiore minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione o della licenza i titoli abilitativi devono essere consegnati all'ufficio comunale competente che dispone il fermo del veicolo uno con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, con regolare verbalizzazione.

ART 19

INIZIO, MODALITA' ED ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente e di taxi per trasporto persone è esercitato a mezzo di veicoli secondo quanto previsto all'art.85 del D. L.vo n°285/92 e dall'art.244 del regolamento di esecuzione – D.P.R. 495/92.

L'assegnatario della licenza o autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data di rilascio o della voltura del titolo. Detto termine potrà essere prorogato dal Responsabile del Servizio nel caso in cui l'interessato dimostri di non averlo potuto rispettare per cause non a lui imputabili.

Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata nel termine perentorio di 2 (due) giorni al competente ufficio comunale.

I titolari di autorizzazione e/o licenza sono tenuti ad osservare il seguente orario di servizio:

Nel periodo 1 novembre – 28 febbraio, almeno dalle ore 8,00 alle ore 19,00; Nel periodo 1 marzo – 31 ottobre, almeno, dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

I titolari di licenza taxi oltre all'orario sopra specificato, sono tenuti ad assicurare limitatamente al periodo estivo, a turno, secondo le modalità previste da apposito provvedimento, anche il servizio notturno compreso tra le ore 23,00 e le ore 07,00.

ART 19 BIS STAZIONAMENTO DEI VEICOLI PER IL SERVIZIO

19 bis.1 I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle aree a tal fine predisposte secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.

19 bis.2 La Giunta Municipale con apposita delibera individuerà le aree di stazionamento dei taxi avendo cura di riequilibrare i flussi turistici.

ART 20

STAZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI N.C.C.

20.1 Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata nell'interno del territorio comunale.

20.2 ...omissis...

- 20.3 Lo stazionamento del servizio di noleggio con motobarca avviene nei punti di attracco dei pontili appositamente prefissati con Ordinanza.

ART 20 BIS ACQUISIZIONE

DELLA CORSA

- 20 bis.1 Per i taxi la corsa viene acquisita nei modi seguenti:

Nelle aree di stazionamento:

mediante chiamata da parte delle centrali radio;

mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento; mediante

richiesta da parte del cliente che si presenti direttamente.

In transito:

mediante chiamata da parte di centrale radio; mediante richiesta da parte

del cliente rivolta direttamente al conducente.

- 20 bis.2 Non è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali.

- 20 bis.3 Per il noleggio con conducente è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali, ed ogni altro metodo di comunicazione personale, ed è consentito accettare prenotazioni del servizio.

ART. 21 COMPORTAMENTO DURANTE IL SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività di conducenti di veicoli adibiti a servizio di noleggio e/o taxi, è fatto obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al veicolo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dei clienti all'interno del veicolo;

- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- j) tenere esposto l'orario di servizio fuori della rimessa nel caso di servizi di noleggio ed all'interno del veicolo nel caso di servizio taxi.

Nell'esercizio dell'attività è vietato inoltre:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in caso di accertata causa di forza maggiore o di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dei veicoli;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di Handicap.

ART. 22 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente C.D.S.

ART. 23 COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

I titolari di esercizio di noleggio o di licenza taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione dei soggetti componenti il nucleo familiare dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle norme vigenti.

ART. 24 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, il vettore deve provvedere organizzare un servizio sostitutivo, per consentire al committente di raggiungere la destinazione. In caso contrario il committente ha diritto di abbandonare pericolo senza nulla dovere per il percorso effettuato.

ART. 25

TRASPORTO DI PERSONE INVALIDE E DI PORTATORI DI HANDICAP

Il noleggiatore o tassista l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap e di persone invalide effettuato gratuitamente.

ART 26 TARIFFE

Il Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio di cui all'art.9 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 20/04/93, pubblicato nella G.U. n°124/93.

Per il servizio di Taxi il corrispettivo da pagare deve essere quello calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

Le tariffe sono a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano così come prescritto dall'art.13 della L.21 del 1992.

In relazione al servizio taxi, il Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio di cui all'art.9 (del regolamento vigente), potrà aggiornare le tariffe sopra indicate sulla base degli aumenti previsti dalla normativa vigente o in assenza di questi ultimi, previa consultazione con i rappresentanti di categoria, stabilire le nuove tariffe in misura anche forfettaria, sia per la tratta urbana, che extra-urbana verso i luoghi di maggiore interesse.

ART. 27 CONTACHILOMETRI

I veicoli adibiti al servizio N.C.C. debbono essere munita di contachilometri con graduazione progressiva generale parziale, attraverso la quale gli Organi di vigilanza competenti possono esercitare il controllo sui chilometri percorsi.

I veicoli adibiti al servizio Taxi debbono essere dotati di tassametro debitamente sigillato le cui tariffe sono fissata a norma dell'art. 13 della legge n° 21/92. Il tassametro deve essere azionato all'inizio di ogni corsa.

In caso di guasto il conducente deve provvedere immediatamente alla riparazione. Nel caso in cui la riparazione non possa essere eseguito prima della corsa, del guasto devono essere informati sia il cliente che il competente ufficio di Polizia Municipale.

ART. 28 LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DEI VEICOLI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il Responsabile del servizio poi autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di veicoli immatricolati in servizio di N.C.C. per la sostituzione dei veicoli guasti o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo per le ditte autorizzate all'esercizio del N.C.C. operanti nel Comune;
- b) il veicolo locato e quello sostituito appartengono entrambi al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art. 5;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione comunque i 30 giorni nell'arco dell'anno;
- d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia i numeri di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART. 29 SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

Le sostituzioni dei veicoli non sono consentite senza preventiva autorizzazione da parte del componente ufficio comunale.

In caso di fermo del veicolo il titolare della licenza deve dare immediata comunicazione al competente ufficio comunale della P.M.

In caso di riparazione del veicolo che prevedono lavori di durata superiore a 15 giorni, dietro richiesta può essere autorizzato la sostituzione previo nullaosta del competente ufficio comunale.

ART. 30 RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa e in sua assenza al collaboratore familiare o al suo dipendente.

ART. 31 RECLAMI

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio possono essere rivolti agli Agenti Municipali i quali, esperiti gli accertamenti del caso, riferiscono al Responsabile del Servizio facendo regolare rapporto. L'ufficio predisporrà i provvedimenti che ritiene opportuni nel rispetto delle norme del presente regolamento.

All'interno di ogni autovettura il concessionario deve tenere ben esposto l'indirizzo e il numero telefonico della Polizia Municipale competente per i reclami.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 32 ADETTI ALLA VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art.13 della L.24 novembre 1981, n° 689 e succ. mod. ed int.

ART. 33 IDONEITA' DEI MEZZI AL SERVIZIO

La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifica sull'idoneità dei mezzi al servizio.

La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo e detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

La vidimazione annuale dell'autorizzazione è rilasciata previo nullaosta e della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza di cui gli artt. 93 ed 80 del decreto legislativo n 285/1992.

Le procedure di cui sopra si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

ART. 34 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge n° 689 del 24 novembre 1981;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione e/o licenza;

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 100.000 ad un massimo di €.1.000.000 per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art. 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza del titolo autorizzativo o licenza bordo del mezzo;
- b) violazione dell'art. 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità dei veicoli;
- c) violazione degli obblighi di cui all'art.7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
- d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'art. 8;
- e) violazione dell'art.16, relativa al mancato rispetto della norma che impone vidimazione annuale dell'autorizzazione;

- f) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art.19, comma 3;
- g) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall'art.23;
- h) la violazione degli obblighi di cui all'art. 21, comma 1, punti d), g), h), ed i);
- I) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.21, comma 2, punti da a) a f);
- j) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.21, comma 1, punti a) e b);
- k) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri, così come prevista dall'art.27, comma 3°;
- l) mancata esposizione all'interno del veicolo dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 33, comma 2.

ART. 35 RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare di autorizzazione di autonoleggio o di licenza di taxi, che intende rinunciare all'esercizio dell'attività, deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale, accompagnata dalla restituzione della licenza o autorizzazione della quale è titolare.

ART. 36 REVOCA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio di noleggio di taxi viene revocata d'ufficio con proprio provvedimento del Responsabile del Servizio di P.M. nei seguenti casi:

- A) quando viene a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio o per motivi di salute che non consentano l'esercizio dell'attività nel rispetto delle vigenti norme regolamentari;
- B) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare della licenza, fatto salvo i casi previsti dall'art. 23;
- C) quando l'attività venga svolta in violazione agli obblighi fissati per l'esercizio della medesima nonostante il richiamo e/o diffida scritta, secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento o per accertate violazioni alle norme del C.D.S. che disciplinano il trasporto e l'esercizio dell'attività di noleggio di taxi;

- D) quando il titolare della licenza o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per svolgere o favorire attività illecite;
- E) in caso di intervenuta condanna a carico dell'intestatario con sentenza passata in giudicato;
- F) quando sia stata accertata negligenza abituale del servizio o in caso di recidiva di violazione delle norme del presente Regolamento;
- G) quando sia stato trasferito il domicilio o la rimessa in un altro Comune;
- H) quando il veicolo destinato all'esercizio dell'attività di autonoleggio viene utilizzato per scopi personali o per motivi diversi da quelli previsti per l'esercizio dell'attività di noleggio o di taxi;
- I) nel caso in cui il titolare della licenza di noleggio o di taxi, abbia intrapreso altre attività che sia economicamente prevalente rispetto a quello di autotrasporto.
- J) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicata incompatibile con quella di noleggiatore o tassista ai sensi del vigente regolamento;
- K) per un mese anche non consecutivo di ingiustificato sospensione del servizio;
- L) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni e/o licenze così come previsto dall'art.17.

La revoca viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 37 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA LICENZA

Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione e/o licenza nei casi di seguito elencati:

- A) Per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di assegnazione dell'autorizzazione e/o licenza notificato all'intestatario;
- B) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia fatta dal titolare della licenza o dall'avente causa;

- C) per mancato esercizio o interruzione del servizio per un periodo superiore a 30 giorni senza giustificato motivo;
- D) per dichiarato fallimento del titolare della licenza;
- E) per cessione della proprietà del veicolo adibito al servizio di noleggio o di taxi;
- F) per morte del titolare, fatto salvo quanto disposto dall'art.17.

ART. 38

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA LICENZA

Nessuno indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione o della licenza.

ART. 39 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare dalla Legge 24 novembre 1981 n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 40 NORMA TRANSITORIA

Il Responsabile del Servizio regolarizzerà le autorizzazioni e/o licenze preesistenti chiedendo la produzione dei titoli e requisiti previsti dal presente Regolamento entro giorni 60 dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nelle more della revisione della legge 6 aprile 1996, n. 29, in considerazione della mancata istituzione del Ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21, in ottemperanza alla circolare dell'Assessore Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti prot. n. 0087/IVTR del 20 febbraio 2001, le autorizzazioni indicate nel presente regolamento saranno rilasciate a prescindere dal possesso del titolo di iscrizione al predetto Ruolo, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal regolamento e dalla normativa vigente in materia.

ART. 41 CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

Il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale è sottoposto alla preventiva approvazione della sezione centrale del Comitato regionale di Controllo.

ART. 42 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contenuta nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 15 gennaio 1992 n.21 e succ. mod. ed int. della Legge Regionale n. 29 del 6 aprile 1996 nonché, delle altre norme di legge e di regolamento previste in materia.